

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 56/2020

PAGINA
1/14

OGGETTO

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE PER L'ANNO 2019 (MOD. REDDITI 2020 SOCIETÀ DI PERSONE)

AGGIORNAMENTO

23 GIUGNO 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 D.P.R. 22.07.1998 N. 322 – D.P.R. 07.12.2001 N. 435 – ART. 1, CO. 574, Legge 27.12.2013 N.147 – ART. 17 D.lgs. 21.11.2014 n.175 “Decreto Semplificazioni” – ART. 5, D.L. 22.10.2016 N. 193 – ART. 3, DL 24.4.2018 N. 50 CONV. IN LEGGE 21.6.2017 N. 96 – ART. 1 CO. 932 L. 27.12.2017 N. 205 - Provvedimento del 31 gennaio 2020 Prot. n. 27807/2020

ALLEGATI

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE MOD. REDDITI 2020 PERIODO D'IMPOSTA 2019

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
REDDITI SP-

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
000

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 51/2019 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE PER L'ANNO 2018 (MOD. REDDITI 2019 SOCIETÀ DI PERSONE)

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Le società di persone e le associazioni, residenti nello stato sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi per l'anno 2019 (modello REDDITI SP 2020), senza incorrere in sanzioni entro il **30 novembre 2019** esclusivamente per via telematica.

Si ricorda, che la dichiarazione IRAP non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Con il Provvedimento 31 gennaio 2020, n. 27807, l'Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi SP 2020, relativo ai redditi prodotti nel 2019.

Si rammenta, inoltre, che il suddetto modello va utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2019 al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).

AMBITO SOGGETTIVO

Sono tenuti alla presentazione del modello Redditi SP:

- ◆ Le società semplici;
- ◆ Le società in nome collettivo (s.n.c.) e in accomandita semplice (s.a.s.);
- ◆ Le società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- ◆ Le società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- ◆ Le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- ◆ Le aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- ◆ Gruppi europei di interesse economico GEIE.

Sono obbligati alla presentazione del Mod. Redditi SP 2020 i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

A tal fine si considerano periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare:

- Gli esercizi di durata pari a 12 mesi, con inizio al 1° gennaio e termine al 31 dicembre;
- Gli esercizi di durata inferiore a 12 mesi, a condizione che gli stessi terminino il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2019 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2019).

Al contrario, sono considerati periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare:

- Quelli di durata superiore a 12 mesi,
- Quelli cd. a cavallo di due anni solari;
- Quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2019.

Il periodo di imposta può non essere coincidente con l'anno solare quando si verificano particolari situazioni, quali:

- Cessazione dell'attività in corso d'anno,
- Liquidazione;
- Trasformazione;
- Scissione;
- Fusione.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP devono essere redatte su modello conforme a quello approvato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, i modelli approvati entro il 31 gennaio, devono essere utilizzati per le dichiarazioni relative al periodo di imposta

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 56/2020

PAGINA
3/14

in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Qualora il periodo d'imposta non comprenda il 31 dicembre si utilizzeranno i modelli vecchi. In altre parole, i soggetti con periodo d'imposta non coincidenti con l'anno solare devono utilizzare i modelli di dichiarazione approvati nel corso dello stesso anno solare in cui si chiude il proprio esercizio di riferimento.

SOGGETTI ESONERATI

Non devono presentare il modello REDDITI SP:

- Le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello REDDITI PF, utilizzando i quadri di specifico interesse);
- Le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il modello REDDITI SC o il modello REDDITI ENC, a seconda dei casi, per dichiarare i redditi di fonte italiana);
- I condomini (questi devono invece presentare il modello 770 quali sostituti d'imposta per le ritenute effettuate).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il modello REDDITI SP deve essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dallo stesso contribuente, mediante Entratel o Internet, ovvero avvalendosi di intermediari abilitati (Dottore Commercialista).

A tal riguardo, ci precisa che:

- La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Qualora il contribuente si rivolga ad un intermediario abilitato per la trasmissione del modello Redditi, deve farsi rilasciare:

- ✓ una dichiarazione datata e sottoscritta, comprovante l'assunzione dell'impegno a trasmettere, per via telematica, i dati contenuti nel modello; detta dichiarazione dovrà poi precisare se il modello è stato consegnato dal contribuente già compilato o se lo stesso verrà predisposto dall'intermediario;
- ✓ la data dell'impegno, unitamente alla sottoscrizione e all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;
- ✓ entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, l'originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dalle Entrate, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico viene trasmessa telematicamente da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utente che ha effettuato l'invio, entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della dichiarazione. Tale attestazione, consultabile attraverso il

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 56/2020

PAGINA
4/14

servizio telematico Entratel o Internet, resta disponibile per 30 giorni, dopodichè la stessa può essere richiesta dal sostituto d'imposta o dall'intermediario ai competenti Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, senza limiti di tempo. Per effetto delle nuove disposizioni, la suddetta attestazione costituisce, per il contribuente, la prova della presentazione della dichiarazione.

Da ultimo si rammenta che, già a decorrere dal periodo d'imposta 2016:

- ⇒ Non è più possibile presentare la dichiarazione unificata dei redditi e IVA (art. 1 co. 641 della L. 23.12.2014 n. 190, così modificato dall'art. 10 co. 8-bis del DL 31.12.2014 n. 192, conv. L. 11/2015);
- ⇒ La dichiarazione dei redditi delle società di persone deve essere presentata obbligatoriamente in forma autonoma.

TERMINE DI PRESENTAZIONE

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi delle società di persona scade l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2, comma 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Ai fini dell'adempimento della presentazione, non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio, ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta. Pertanto, i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare dovranno presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre 2020.

Si precisa che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni). Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Le società di persone e gli enti a esse equiparati sono tenute al solo versamento dell'Irap. L'Irpef è, infatti, versata direttamente dai soci, a cui i redditi sono imputati per trasparenza (a prescindere dalla percezione).

Il versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione delle società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR va effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa, quindi entro il **30 giugno 2020**.

A tutti i soggetti è consentito versare le imposte dovute entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza del termine con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi (30 luglio 2020).

I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte o addizionali, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite di 12 euro (art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Gli importi che scaturiscono dalla dichiarazione dovranno essere versati previo arrotondamento all'unità di euro. Se, invece, l'ammontare indicato in dichiarazione deve

essere successivamente elaborato (es. acconti, rateazioni), prima di essere versato, si applica la regola dell'arrotondamento al centesimo di euro.

L'acconto relativo al periodo d'imposta 2020 è dovuto per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, nella misura pari al 100 per cento (comma 18 dell'art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2013) dell'importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), sempreché tale importo sia superiore a euro 51,65 (al netto di detrazioni, ritenute d'acconto e crediti d'imposta);

L'acconto è pari al 100% dell'imposta dichiarata nell'anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

- Unico versamento, entro il 30 novembre, se l'acconto è inferiore a 257,52 euro
- Due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro;

In tale ultima ipotesi, l'acconto va versato in misura pari al:

- ▲ 40 per cento, per la prima rata, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione (1.7.2019). Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se l'importo non è superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo;
- ▲ Residuo 60 per cento, per la seconda rata, entro il 30 novembre 2019.

È importante evidenziare che, l'art. 58, comma 1, D.L. 124/2019 ha introdotto una importante novità in merito ai versamenti di acconto dell'imposta da parte dei soggetti con ISA. La norma ha previsto che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR, aventi i predetti requisiti (si veda l'art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), i versamenti di acconto dell'imposta sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento (art. 58, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).

L'agenzia delle Entrate con la Risoluzione 12.11.2019, n.93 ha specificato che *“la modifica normativa si applica a coloro per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019”*.

Dal periodo di imposta 2020, quindi, a seconda della tipologia d'imposta e del tipo di soggetto tenuto al versamento, occorre distinguere due modalità di calcolo degli acconti di imposta:

- l'acconto dei **soggetti senza ISA**, dovuto nella misura del 40% prima rata e 60% seconda rata;
- l'acconto dei **soggetti con ISA**, dovuto, secondo le nuove regole dell'art. 58, D.L. 124/2019 nella misura del 50% prima rata e 50% seconda rata;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 56/2020

PAGINA
6/14

Per maggiore chiarezza si riepilogano, in forma tabellare, le diverse fattispecie di cui si è detto.

INFERIORE O UGUALE A € 51,65.	Non è dovuto alcun acconto
SUPERIORE A € 51,65 FINO A € 257,52.	Versamento in unica soluzione, il 30 novembre nella misura del 100%.
SUPERIORE A € 257,52	Versamento dell'acconto effettuato in due rate: <u>Per i soggetti senza ISA</u> <ul style="list-style-type: none">La prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente (entro il 1.7.2019);La seconda, nella misura del 60 % entro il 30 novembre 2019 <u>Per i soggetti ISA:</u> <ul style="list-style-type: none">nella misura del 50% prima rata e 50% seconda rata

Il termine di versamento delle imposte da parte delle società di persone interessate da operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione e di scissione) è stato modificato con il Decreto Semplificazioni. Viene stabilito, infatti, che in tali ipotesi il termine di versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'IRAP è il giorno 30 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE DELLE SOCIETA' DI PERSONE E ASSOCIAZIONI DI CUI ALL'ART. 5 TUIR	
DISCIPLINA GENERALE	IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE
Entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione	Entro il 30 del mese successivo a quello di scadenza del termine della dichiarazione

La modifica normativa trova applicazione alle operazioni poste in essere a partire dall'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni Fiscali il 13.12.2014.

È facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza, ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

Tutti i contribuenti devono effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (IRAP, imposte sostitutive, IVA) esclusivamente per via telematica utilizzando la delega unica Mod F24 e considerando i seguenti codici tributo:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 56/2020

PAGINA

7/14

CODICE TRIBUTO	IMPOSTA
3800	SALDO 2018
3812	ACCONTO I RATA
3813	ACCONTO II RATA - O ACCONTO UNICA SOLUZIONE
3805	INTERESSI PAGAM.TO DILAZIONATO.

GLI ACCONTI DA D.L. 23/2020 (“DECRETO LIQUIDITA”)

A seguito della conversione in legge del DL 23/2020 (c.d. DL “liquidità”), viene confermata l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020, per i soggetti “solari”), a condizione che l’importo versato sia almeno pari all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base dei modelli REDDITI e IRAP 2021.

Di fatto, quindi, la misura dei suddetti acconti si riduce all’80%, ove calcolati con il c.d. criterio previsionale.

Atteso che la formulazione dell’art. 20 non ha subito modifiche nell’iter di conversione, restano validi i chiarimenti resi dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2020 (§ 4) in ordine al relativo ambito applicativo. In ogni caso, la disposizione in esame va coordinata con l’art. 24 del DL 34/2020 (temporalmente successivo), in base al quale i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (2019 per i contribuenti “solari”) sono esclusi dall’obbligo di versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i “solari”);
- della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).

Rimane fermo il versamento dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i “solari”).

Pertanto, in ordine all’acconto IRAP 2020, quanto disposto dall’art. 20 del DL 23/2020 rimane, in concreto, applicabile soltanto con riferimento ai soggetti che restano obbligati al pagamento sia della prima che della seconda rata.

Inoltre, come chiarito dalla stessa Agenzia, per scongiurare l’applicazione del regime sanzionatorio (ex art. 13 del DLgs. 471/97), la soglia minima dell’80% può essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante il ravvedimento operoso, secondo le ordinarie modalità. Questo, a condizione che non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate al contribuente, inerenti agli esiti della liquidazione automatica

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 56/2020

PAGINA
8/14

(artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e/o del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73).

In pratica, è possibile sanare l'omesso o insufficiente versamento dei suddetti acconti pagando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata.

Si ricorda, infine, che, come confermato sempre dalla circ. n. 9/2020, la disposizione si applica a entrambe le rate dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020, per i soggetti "solari"), purché determinate con il metodo previsionale.

RATEIZZAZIONE

Anche quest'anno è prevista la facoltà di rateizzare i versamenti a titolo di saldo e di acconto di tutte le imposte. Sono esclusi dalla rateizzazione soltanto gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre. In ogni caso il pagamento rateale deve concludersi entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi con il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all'imposta, ma devono essere versati con apposito codice tributo nello stesso modello F24.

Nella tabella che segue sono indicati gli interessi che devono essere corrisposti nell'ipotesi di versamento effettuato in modo rateale, con la distinzione tra i versamenti entro il 30.6.2020 senza maggiorazione e i versamenti dopo tale data, ma non oltre il 31.7.2019, con la maggiorazione dello 0,40%.

SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA					
1° RATA ENTRO IL 30 GIUGNO 2020			1° RATA ENTRO IL 31 LUGLIO 2020 (Con maggiorazione dello 0,40%)		
RATA	SCADENZA	INTERESSI (%)	RATA	SCADENZA	INTERESSI (%)
1	30 giugno	0,00	1	30 luglio	0,00
2	16 luglio	0,18	2	20 agosto	0,18
3	20 agosto	0,51	3	16 settembre	0,51
4	16 settembre	0,84	4	16 ottobre	0,84
5	16 ottobre	1,17	5	16 novembre	1,17
6	16 novembre	1,50			

COMPENSAZIONI

I debiti e i crediti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive possono essere oggetto di compensazione (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

La compensazione è effettuata mediante il modello di pagamento F24.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla medesima dichiarazione. Ad esempio, l'eccedenza a credito IRAP può essere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, ritenute) piuttosto che per diminuire l'acconto IRAP. Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

- In compensazione utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero, in quanto, in assenza della presentazione della distinta di pagamento F24, l'ente o gli enti destinatari del versamento unitario non possono venire a conoscenza delle compensazioni operate e regolare le reciproche partite di debito e credito;
- in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili a è di € 700.000 euro, per ciascun anno solare.

Sul punto, si precisa che per l'anno 2020, il limite massimo di crediti d'imposta e di contributi compensabili nel modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di un conto fiscale, è stato elevato da 700.000 a 1 milione di euro. Lo prevede l'art. 147 del decreto Rilancio che, in considerazione della situazione di crisi derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ha aumentato la soglia al fine di incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l'istituto della compensazione "orizzontale" di cui all'art. 17, D.lgs. n. 241/1997. In questo modo, viene indirettamente fornita ai contribuenti in difficoltà finanziaria a causa dell'attuale contingenza economico-finanziaria la possibilità di avere maggiore disponibilità di compensazione dei crediti tributari e contributivi nel modello F24.

Detto limite, in ogni caso, vale soltanto per le compensazioni cosiddette "orizzontali", cioè imposta da imposta (ad esempio compensazione di un credito IVA con un debito IRAP) e non per quelle verticali, cioè nell'ambito della stessa imposta (ad esempio compensazioni di debiti IVA con crediti IVA).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore al suddetto limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

Si rammenta che, in base all'art. 1, comma 574, Legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 3, DL n. 50/2017 convertito dalla Legge n. 96/2017, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti d'imposta per importi superiori a € 5.000 annui devono richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97, alla dichiarazione dalla quale emerge il credito,

DICHIARAZIONE CORRETTIVA

Si definisce dichiarazione “correttiva nei termini” quella presentata entro il termine di scadenza, per rettificare o integrare una dichiarazione già presentata. La dichiarazione correttiva, completa di tutte le sue parti, sostituisce completamente quella originaria e non comporta l’applicazione di sanzioni. A tali fini, deve essere barrata la casella “correttiva nei termini” nel frontespizio della dichiarazione.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa, presentando una nuova dichiarazione, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa, barrando la casella “dichiarazione integrativa”.

Si considera valida anche la dichiarazione presentata entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.

L'art. 5 del D.L. del 22 ottobre 2016 n. 193 (così come convertito in L. del 1 dicembre 2016 n. 22) ha esteso il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola, sotto tale profilo, alla dichiarazione integrativa in favore dell'Amministrazione, ovvero entro i termini per l'accertamento stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (se trattasi di dichiarazione dei redditi, IRAP e 770), ed entro i termini per l'accertamento stabiliti dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 (se trattasi di dichiarazione IVA).

Quindi, è scomparsa la disparità di trattamento prevista tra dichiarazione integrativa a favore del contribuente e quella a sfavore: entrambe possono essere presentate entro i termini previsti per l'azione accertatrice dell'Agenzia delle Entrate, ossia entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione del modello dichiarativo da correggere.

Il nuovo termine è applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse per le quali non siano ancora decorsi i termini di decadenza per l'accertamento.

Tuttavia, poiché con l'art. 5 del D.L. n. 193/2016 la volontà del legislatore è stata quella di allineare i termini di presentazione di una dichiarazione integrativa (sia a favore che a sfavore) ai termini per l'accertamento, e poiché anche questi ultimi sono stati oggetto di modifiche a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2016, ne consegue che:

- La dichiarazione integrativa (a favore o a sfavore) riferita al periodo di imposta 2015 e precedenti può essere presentata entro il 31.12 del 4° anno successivo a quello di presentazione del modello da correggere (ossia entro i nuovi termini per l'accertamento);
- La dichiarazione integrativa (a favore o a sfavore) riferita al periodo di imposta 2016 e successivi potrà essere presentata entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di presentazione del modello da correggere (ossia entro i nuovi termini per l'accertamento).

Con riferimento all’entità della sanzione applicabile con ravvedimento operoso, le alternative sono queste:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 56/2020

PAGINA

11/14

- ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- ad un quindicesimo del minimo ridotto di un decimo, in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 14 giorni successivi alla scadenza;
- ad un decimo del minimo in caso di omissione della dichiarazione entro novanta giorni dall'omissione;
- ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
- ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione che corrisponde con la consegna del processo verbale di constatazione da parte della GdF. In ogni caso il pagamento non precluderà l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni o ulteriori controlli da parte dei verificatori.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Al fine di poter fornire compiutamente l'assistenza tributaria per la predisposizione della dichiarazione in oggetto, tenuto conto delle inevitabili esigenze di coordinamento, i clienti interessati sono invitati a compilare, sottoscrivere e trasmettere allo studio, quanto prima, il riepilogo di cui all'allegato n. 1, corredato della relativa documentazione necessaria.

Le società destinatarie della presente sono pregate di portare la stessa a conoscenza dei singoli soci eventualmente interessati.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 56/2020

PAGINA

12/14

Si precisa, come già comunicato con l'informativa sulla firma elettronica avanzata c.d. "FIRMA GRAFOMETRICA", che lo STUDIO ADRIANI, ha introdotto dal 2017 una innovativa tecnologia che consente di firmare i documenti in formato elettronico, eliminando il ricorso alla carta, cercando di migliorare l'efficienza nella sottoscrizione e conservazione di quei documenti che richiedono una o più firme autografe evitando la stampa dei documenti da firmare.

La sottoscrizione delle dichiarazioni pertanto, avverrà mediante l'utilizzo della FIRMA GRAFOMETRICA, una modalità di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come "Firma Elettronica Avanzata". La normativa che regola questa materia è contenuta sia nel Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice Amministrazione Digitale) sia nel DPCM del 22 febbraio 2013.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 56/2020

PAGINA

13/14

ALLEGATO 1

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE MOD. REDDITI 2020 REDDITI 2019

QUADRO DI RIFERIMENTO MOD. REDDITI		DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE	N. ALL.	VISTO
FRONTESPIZIO		<input type="checkbox"/> Fotocopia del codice fiscale e/o partita I.V.A. della società dichiarante <input type="checkbox"/> Visura aggiornata della C.C.I.A.A. <input type="checkbox"/> Abbonamento speciale canone RAI		
RA	REDDITI DEI TERRENI	Copia certificati catastali degli immobili posseduti Fotocopia atti stipulati nel corso del 2019 relativi a: <input type="checkbox"/> compravendita <input type="checkbox"/> donazione		
RB	REDDITI DEI FABBRICATI	Copia certificati catastali degli immobili posseduti Fotocopia atti stipulati nel corso del 2019 relativi a: <input type="checkbox"/> compravendita <input type="checkbox"/> donazione <input type="checkbox"/> canoni di locazione di competenza dell'anno 2019 anche se non percepiti.		
RE	REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	<input type="checkbox"/> Prospetto per la determinazione del reddito - incassi e pagamenti del 2019; <input type="checkbox"/> Ricevute di compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative; <input type="checkbox"/> Certificazioni ritenute d'acconto subite <input type="checkbox"/> Prospetto redatto dal consulente del lavoro per il TFR personale dipendente		
RF	REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA	<input type="checkbox"/> Dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore; <input type="checkbox"/> Per coloro che aderiscono al concordato preventivo: > Data di presentazione della comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale; > Copia comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale		
RH	REDDITI DI PARTECIPAZIONE	Attestazione rilasciata dalla società di persone, associazione tra professionisti, imprese familiari e soggetti assimilati per le quote di reddito o di perdite subite per l'esercizio 2019		
RL	REDDITI DIVERSI	Dati riferiti ai redditi occasionali <input type="checkbox"/> di lavoro autonomo <input type="checkbox"/> attività commerciali <input type="checkbox"/> certificazioni delle ritenute di acconto subite		
RM	REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA	Attestazione redditi soggetti a tassazione separata percepite nell'anno 2019		
RD	REDDITI DI ALLEVAMENTO E ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE	Ammontare dei redditi derivanti da attività di allevamento Ammontare dei corrispettivi derivanti dall'attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche		
RN	REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI	<input type="checkbox"/> Elenco aggiornato dei soci; <input type="checkbox"/> Quote percentuali dei redditi da imputare ai singoli soci		
RU	CREDITI D'IMPOSTA	Ammontare dei crediti d'imposta concessi nell'anno 2019		

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 56/2020

PAGINA

14/14

RT	PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA	<input type="checkbox"/> plusvalenze ed altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c-bis a c- quinquies, del TUIR; <input type="checkbox"/> cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate; <input type="checkbox"/> cessioni a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi; <input type="checkbox"/> contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine; <input type="checkbox"/> cessioni a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 67, comma 1, lett. c-quinquies)		
RX	COMPENSAZIONI I RIMBORSI RATEIZZAZIONE	Versamenti di importi versati in acconto <input type="checkbox"/> I.R.A.P.		
RW	INVESTIMENTI ALL'ESTERO E/O ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA	<input type="checkbox"/> Dichiarazione per la compilazione del quadro RW		
RP	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI, RISPARMIO ENERGETICO ED ACQUISTO DI MOBILI	<input type="checkbox"/> Spese sostenute per interventi di recupero edilizio; <input type="checkbox"/> Spese sostenute per acquisto mobili e grandi elettrodomestici finalizzato all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione edilizia; <input type="checkbox"/> Spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.		